# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4336-A

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**(CRAXI)**

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**(DE MICHELIS)**

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

**(ANDREOTTI)**

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

**(ROMITA)**

E COL MINISTRO DEL TESORO

**(GORIA)**

—

Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 1987, n. 6, recante norme in materia di tutela previdenziale dei lavoratori italiani operanti all'estero nei Paesi extracomunitari

*Presentato il 19 gennaio 1987*

**Nota: Testo approvato dalla XIII Commissione permanente (Lavoro e previdenza sociale) l'11 marzo 1987. Il relatore Trappoli è stato autorizzato in data 11 marzo 1987 a riferire oralmente all'Assemblea.**

## PARERE FAVOREVOLE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE — PARTECIPAZIONI STATALI)

## PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL GOVERNO

**Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 1987, n. 6, recante norme in materia di tutela previdenziale dei lavoratori italiani operanti all'estero nei Paesi extracomunitari.**

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 gennaio 1987, n. 6, recante norme in materia di tutela previdenziale dei lavoratori italiani operanti all'estero nei Paesi extracomunitari.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 gennaio 1987, n. 6, recante norme in materia di tutela previdenziale dei lavoratori italiani operanti all'estero nei Paesi extracomunitari.**

ART. 1.

1. Il decreto-legge 17 gennaio 1987, n. 6, recante norme in materia di tutela previdenziale dei lavoratori italiani operanti all'estero nei Paesi extracomunitari, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 1:*

*dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma 1-*bis:

« I lavoratori italiani disponibili a svolgere attività all'estero sono assunti con richiesta nominativa; al termine della prestazione resa all'estero, il lavoratore può rimanere assunto dalla stessa impresa, che ha l'obbligo di darne comunicazione alla competente commissione circoscrizionale »;

*dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti commi:*

« 2-*bis*. I datori di lavoro di cui al precedente secondo comma, per l'assunzione o il trasferimento all'estero di lavoratori italiani, debbono ottenere apposita autorizzazione dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale il quale deve accertare che ai lavoratori, anche se prestino la propria attività presso consociate estere, siano garantiti i diritti in materia di tutela previdenziale previsti dalla presente legge, un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro

vigenti in Italia, distinguendosi tra prestazioni in denaro ovvero in natura, un trattamento normativo che tenga conto della legislazione del Paese in cui si svolge la prestazione, l'obbligo per l'imprenditore, su richiesta del lavoratore, di provvedere al trasferimento in Italia della quota di retribuzione trasferibile nel rispetto delle norme valutarie italiane e del Paese d'impiego, l'obbligo per l'imprenditore di stipulare apposita assicurazione per i casi di morte o di invalidità permanenti per ogni viaggio di andata e ritorno rispetto al luogo di destinazione, nonché di apprestare idonee misure di sicurezza e di igiene del lavoro ed una adeguata sistemazione logistica.

2-*ter*. Per gli accertamenti di cui al comma 2-*bis* possono essere depositati presso il Ministero del lavoro contratti-tipo cui i datori di lavoro possono fare rinvio o aderire; gli accertamenti non sono effettuati nel caso di contratti-tipo concordati con le organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

2-*quater*. Il Ministero degli affari esteri accerta, attraverso la rete diplomatico-consolare, che le condizioni generali nei Paesi di destinazione offrano idonee garanzie alla sicurezza del lavoratore, e lo comunica al Ministero del lavoro, il quale fornisce esaurienti informazioni alle imprese, alle organizzazioni sindacali e ai lavoratori interessati.

2-*quinquies*. Il Ministero del lavoro rilascia la prescritta autorizzazione, tenuto conto dell'esito positivo degli accertamenti del Ministero degli affari esteri, dandone comunicazione agli enti previdenziali interessati; qualora il detto esito sia negativo la domanda di autorizzazione è respinta e le assunzioni o i trasferimenti non possono aver luogo.

2-*sexies*. Per i datori di lavoro che abbiano adempiuto a quanto previsto dal precedente comma 2-*ter*, la domanda di autorizzazione si intende accolta qualora non si provveda entro il termine di 30 giorni che può essere prorogato fino a 90 giorni qualora il Ministero del lavoro e

della previdenza sociale o il Ministero degli affari esteri comunichino di dover procedere ad ulteriori accertamenti. Gli stessi datori di lavoro possono effettuare, in eccezionali casi di comprovata necessità ed urgenza, l'assunzione ovvero i trasferimenti nelle more del rilascio dell'autorizzazione, previa comunicazione, entro 3 giorni, ai Ministeri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale.

2-*septies*. Gli accertamenti di cui ai precedenti commi 2-*bis* e 2-*ter* sono effettuati e le autorizzazioni di cui ai precedenti commi 2-*quater* e 2-*sexies* sono rilasciate dal Servizio per i problemi dei lavoratori migranti di cui all'articolo 3 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, cui è preposto, con la qualifica di dirigente superiore e senza aumenti di organico, il dirigente dell'ufficio della direzione generale dell'impiego che ha esercitato la funzione di cui all'articolo 3, primo comma, della legge medesima, prima della sua entrata in vigore.

2-*opties*. Il datore di lavoro che, senza l'autorizzazione di cui al comma 2-*bis* impieghi fuori del territorio nazionale lavoratori italiani è punito con un'ammenda da lire 500.000 a lire 2 milioni e, nei casi più gravi, con l'arresto da tre mesi ad un anno. La pena si applica anche al datore di lavoro straniero il quale, nel territorio nazionale, senza l'autorizzazione di cui al precedente comma 2-*bis*, recluti lavoratori italiani per trasferirli all'estero a scopo di lavoro. Nel caso in cui l'autorizzazione del Ministero del lavoro venga rilasciata dopo l'assunzione e l'invio all'estero dei lavoratori, il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 100.000 per ogni lavoratore impiegato. Tale sanzione non trova applicazione alla fattispecie di cui al comma 2-*sexies*.

2-*nonies*. Chiunque, operando in proprio o per conto terzi, svolga sul territorio nazionale attività di mediazione per l'espatrio e collocamento di lavoratori ita-

liani all'estero in contrasto con le disposizioni della presente legge, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e, per ogni lavoratore reclutato, con la multa da lire 2 milioni a lire 10 milioni ».

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

2. *Identico.*

# DECRETO-LEGGE 17 GENNAIO 1987, N. 6

PAGINA BIANCA

*Decreto-legge 17 gennaio 1987, n. 6, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 14 del 19 gennaio 1987.*

**Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 1987, n. 6, recante norme in materia di tutela previdenziale dei lavoratori italiani operanti all'estero nei Paesi extracomunitari.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme in materia di tutela previdenziale dei lavoratori italiani operanti all'estero nei Paesi extracomunitari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. I lavoratori italiani operanti all'estero, in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, alle dipendenze dei datori di lavoro italiani e stranieri di cui al comma 2, sono obbligatoriamente iscritti alle seguenti forme di previdenza ed assistenza sociale, con le modalità in vigore nel territorio nazionale, salvo quanto disposto dal presente decreto:

*a)* assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

*b)* assicurazione contro la tubercolosi;

*c)* assicurazione contro la disoccupazione involontaria;

*d)* assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

*e)* assicurazione contro le malattie;

*f)* assicurazione di maternità.

2. Sono tenuti ad osservare le disposizioni del presente decreto:

*a)* i datori di lavoro residenti, domiciliati o aventi la propria sede, anche secondaria, nel territorio nazionale, nonché le società costituite all'estero con partecipazione italiana di controllo, che per

l'esecuzione di opere, commesse o attività lavorative in Paesi extracomunitari utilizzano lavoratori italiani appositamente assunti o trasferiti all'estero. Ai fini del presente decreto, sono considerate società con partecipazione di controllo quelle che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nonché quelle in cui persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana partecipano direttamente, o a mezzo di società da esse controllate, in misura complessivamente superiore ad un quinto del capitale sociale;

*b)* i datori di lavoro stranieri in caso di assunzione nel territorio della Repubblica o di trasferimento da detto territorio di lavoratori italiani per l'esecuzione di opere, commesse o attività lavorative in Paesi extracomunitari.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di assunzione in Paesi extracomunitari di lavoratori italiani qualora detta assunzione si realizzi entro i dodici mesi immediatamente successivi all'espatrio.

ARTICOLO. 2.

1. Le assicurazioni elencate nel comma 1 dell'articolo 1 si applicano con le particolarità di seguito indicate:

*a)* assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La tabella delle malattie professionali vigente in Italia potrà essere integrata da un elenco, periodicamente aggiornabile, delle tecnopatie proprie delle aree geografiche dove i lavoratori svolgono la propria attività con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della sanità, sentito l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

*b)* assicurazione contro le malattie. La prestazione sanitaria spetta ai lavoratori assicurati e ai familiari a carico ancorché residenti o dimoranti in Italia, secondo le norme della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dei relativi decreti delegati e successive modifiche ed integrazioni;

*c)* assicurazione di maternità. L'indennità economica di maternità è dovuta secondo la legislazione nazionale per i periodi previsti dall'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dietro presentazione al datore di lavoro e all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) del certificato di gravidanza rilasciato e convalidato da un medico di fiducia della locale rappresentanza diplomatica o consolare.

2. Le prestazioni economiche relative alle assicurazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)* ed *f)*, sono liquidate sulla base della retribuzione convenzionale imponibile di cui all'articolo 3.

3. Nel caso in cui per la malattia o l'infortunio o la malattia professionale venga corrisposta al lavoratore una prestazione economica da parte dell'ente estero presso il quale il lavoratore stesso è obbligatoriamente iscritto in forza della legislazione locale, l'istituto previdenziale italiano, erogatore di analoga prestazione economica, riduce quest'ultima in misura corrispondente.

4. I datori di lavoro sono tenuti ad anticipare gli oneri per l'assistenza sanitaria indiretta di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, nei limiti di quanto previsto dalle norme di attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le indennità economiche di malattia, maternità, infortunio e malattia professionale.

5. I datori di lavoro possono richiedere il rimborso delle somme anticipate per l'assistenza sanitaria di cui al comma 4 con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618.

6. Le somme anticipate per il trattamento economico di malattia, maternità, infortunio e malattia professionale sono conguagliate, in conformità alla legislazione nazionale, dal datore di lavoro con i contributi ed i premi dovuti.

7. La locale autorità diplomatica o consolare effettua controlli sugli eventi che hanno determinato il diritto alle prestazioni, anche su richiesta degli enti assicuratori e dei datori di lavoro.

8. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, esonerare dall'obbligo del versamento dei contributi, dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie per i dipendenti stranieri, le imprese straniere appartenenti a Paesi che concedono analogo esonero alle imprese italiane operanti sul loro territorio per i lavoratori italiani alle loro dipendenze.

9. Il Ministero degli affari esteri promuove la stipula di accordi in materia di sicurezza sociale con i Paesi con i quali non siano vigenti convenzioni o accordi in merito.

ARTICOLO. 3.

1. I contributi dovuti per le assicurazioni di cui all'articolo 1 sono calcolati su retribuzioni convenzionali. Tali retribuzioni sono fissate, con riferimento ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il decreto anzidetto, per il primo anno di applicazione, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, per gli anni successivi, entro il 31 gennaio di ciascun anno.

2. Le aliquote contributive sono stabilite come segue:

*a)* per le assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per la disoccupazione involontaria, nonché per la tubercolosi, nelle misure previste dalla legislazione nazionale. L'aliquota complessiva a carico del datore di lavoro è ridotta di 10 punti e l'onere è posto a carico del bilancio dello Stato;

*b)* per l'assicurazione contro le malattie e per la maternità, nelle misure previste dalla legislazione nazionale. Nei confronti dei datori di lavoro che apprestino presidi sanitari a favore dei dipendenti e assicurino comunque a proprie spese l'assistenza sanitaria nel Paese estero, ovvero assicurino i dipendenti contro le malattie in regime obbligatorio in virtù della legislazione del Paese estero, può essere ridotto, tenuto conto delle prestazioni, il contributo per l'assistenza sanitaria con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con i Ministri del tesoro e della sanità;

*c)* per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nelle misure previste da una tariffa speciale approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su delibera dell'INAIL. In attesa dell'emanazione di detta tariffa speciale, i premi sono determinati in base ai valori medi dei sottogruppi previsti dalla tariffa ordinaria. Qualora nello Stato estero sia obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e il datore di lavoro dimostri di aver ottemperato ai relativi obblighi, i predetti valori possono essere ridotti, in misura corrispondente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

3. Per tutto quanto non disposto dal presente decreto trovano applicazione le norme contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive integrazioni e modifiche.

ARTICOLO 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, valutato in lire 4.300 milioni per l'anno 1986, in lire 45 miliardi per l'anno 1987 e in lire 60 miliardi annui a decorrere dall'anno 1988, si provvede, quanto a lire 4.300 milioni per l'anno 1986, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Norme per la tutela dei lavoratori italiani dipendenti da imprese operanti all'estero nei Paesi extracomunitari », e, quanto a lire 45 miliardi per l'anno 1987 e a lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al medesimo capitolo per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 5.

1. I lavoratori inviati in trasferta all'estero, per esigenze dell'impresa, quali che siano la durata e frequenza della stessa, continuano ad essere assoggettati alla normativa vigente per i lavoratori operanti sul territorio nazionale.

2. L'indennità di trasferta è esclusa, anche se corrisposta con continuità, dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come interpretato nel comma 3, per una quota pari all'ammontare esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

3. L'articolo 12, secondo capoverso, n. 1, della legge 30 aprile 1969, n. 153, deve essere interpretato nel senso che nell'indennità di trasferta è ricompresa anche l'indennità spettante ai lavoratori tenuti per contratto ad una attività lavorativa in luoghi variabili e sempre diversi da quello della sede aziendale, anche se corrisposta con carattere di continuità.

4. I contratti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, stipulati dal datore di lavoro a favore dei lavoratori che, in conseguenza del presente decreto, vengono ad essere compresi fra le persone soggette all'obbligo assicurativo, sono risolti a seguito di richiesta del datore di lavoro contraente.

5. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai trasferimenti effettuati dalla pubblica amministrazione.

ARTICOLO 6.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 18 novembre 1986, n. 761.

ARTICOLO 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1987.

COSSIGA

CRAXI — DE MICHELIS — ANDREOTTI — ROMITA — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI.